

Codice A1814B

D.D. 17 novembre 2020, n. 3070

Autorizzazione idraulica n° 1726 per la realizzazione dei lavori di ripristino della sponda destra del rio Valmarchese (o Fosso Val Marchese) in località Valoppina nel Comune di Frinco (AT). Richiedente: Comune di Frinco (AT).



ATTO DD 3070/A1814B/2020

DEL 17/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1726 per la realizzazione dei lavori di ripristino della sponda destra del rio Valmarchese (o Fosso Val Marchese) in località Valoppina nel Comune di Frinco (AT). Richiedente: Comune di Frinco (AT).

Con nota prot. n° 2083, in data 10/09/2020, registrata al protocollo regionale con n° 43019 in pari data e integrata con successive note rispettivamente del 15/10/2020 e del 16/11/2020 registrate al protocollo regionale con i n.ri 50066 e 56887, il geom. Irene Marchini in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Frinco (AT), con sede in località San Firmino, 1 – CAP 14030, ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, per i lavori di ripristino della sponda destra del rio Val Marchese in località Valoppina, per i quali il Comune di Frinco beneficia di un contributo regionale di €. 30.000,00 assegnato con D.D. n° 1731 del 06/07/2020 ai sensi della Legge Regionale n° 38/1978.

All'istanza sono allegati gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo predisposto dallo Studio Tecnico Associato di Geologia Pierpaolo Sutura Sardo & Luca Gravina *omissis* e dall'Ufficio Tecnico Comunale di Frinco, costituiti dalla relazione tecnico-illustrativa specialistica, Capitolato Speciale d'Appalto schema Contratto, computo metrico, quadro economico, elenco prezzi, n° 3 tavole di progetto comprendenti inquadramento generale con stralci planimetrici e di PRGC nonchè sezioni trasversali dello stato di fatto e di progetto oltre alla Deliberazione della Giunta Comunale n° 47/2020 del 31/08/2020.

A seguito di istruttoria, con nota prot. n° 47808 del 06/10/2020 il Settore Tecnico Regionale AL e AT, Ufficio di Asti ha richiesto alcune integrazioni/chiarimenti sul progetto presentato.

Con note in data 15/10/2020 e 16/11/2020 registrate al protocollo regionale rispettivamente al n° 50066 e n° 56887 sono state trasmesse le integrazioni richieste ovvero le relazioni esplicative e la sezione trasversale del corso d'acqua in corrispondenza della nuova opera dalla quale si evince che non vi sarà restringimento della sezione utile di deflusso.

L'intervento in progetto consiste nel consolidamento della scarpata in frana (sponda destra del rio Val Marchese) per la messa in sicurezza del transito lungo l'adiacente strada a servizio di alcune abitazioni e al ripristino della sezione utile di deflusso, mediante la realizzazione di una difesa

spondale (gabbionate) a completamento di una già esistente. L'opera in progetto avrà uno sviluppo complessivo di ml. 36 ed un'altezza di mt. 3,00 dal piano d'imposta. Sarà costituita da tre ordini di gabbioni ovvero da quello di base con dimensioni di mt. 3,00 x 1,00 e dai soprastanti rispettivamente di mt. 2,00 x 1,00 e mt. 1,00 x 1,00. L'altezza di ciascun gabbione sarà di mt. 1,00. Tali gabbionate saranno fondate al di sotto del piano di fondo alveo di almeno cm. 70 senza procurare restringimento della sezione utile di deflusso del rio Val Marchese.

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del 31/08/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ripristino della sponda destra del rio Val Marchese in località Valoppina mediante la realizzazione di opere di sostegno e di difesa spondale del rio medesimo.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato rio Val Marchese (o Fosso Val Marchese), iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. 04/11/1938), al n° 83, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 " *Testo Unico sulle opere idrauliche*".

In data 20/10/2020 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale AL e AT - Ufficio di Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Val Marchese (o Fosso Val Marchese) con l'osservanza delle condizioni/prescrizioni riportate nella parte dispositiva del provvedimento.

Considerato che le opere di difesa di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione della sponda destra da erosioni/cedimenti a salvaguardia della strada di accesso ad alcune abitazioni, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni ed obblighi di cui al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la L.R. n° 44/2000;
- vista la L.R. n° 12 del 18/05/2004;
- visto il relativo regolamento d'attuazione n. 14/R del 06/12/2004 modificato dal Regolamento n° 2/R del 04/04/2011;
- vista la L.R. n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, relativi alla disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici il Comune di Frinco (AT) ad eseguire i lavori di ripristino della sponda destra del rio Val marchese (o Fosso Val Marchese) in località Valoppina, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati

all'istanza e sue integrazioni, che restano depositati presso il Settore Tecnico Regionale AL e AT, Ufficio di Asti e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

- l'opera deve essere realizzata nelle aree individuate negli elaborati di progetto, nel rispetto delle prescrizioni tecniche sotto riportate e nessuna variazione potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale AL e AT;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, se ritenuto idoneo in base alle vigenti normative in materia, potrà essere utilizzato per i reinterri oppure per la colmata di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli/detriti o comunque in esubero e non idoneo al riutilizzo dovrà essere allontanato dall'alveo e trasportato alle discariche autorizzate;
- il piano di posa della gabbionata dovrà essere posto ad una quota tale da evitare fenomeni di scalzamento e comunque ad almeno cm. 70 al di sotto delle quote più depresse del fondo alveo;
- nella parte terminale (lato monte) al piede della gabbionata occorrerà prevedere il posizionamento, a scopo antierosivo, di alcuni massi alla rinfusa idoneamente immorsati nella sponda e nel fondo alveo e tali da non costituire restringimenti della sezione utile di deflusso o ostacolo/deviazione al deflusso della corrente;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa) o modificata la quota dell'attuale piano campagna;
- il materiale da utilizzarsi per il riempimento dei gabbioni dovrà avere struttura compatta, sufficientemente dura e di elevato peso specifico; dovrà essere escluso il materiale alterabile per effetto degli agenti atmosferici e dell'acqua con cui l'opera verrà a contatto.
- Le dimensioni del materiale di riempimento dovranno essere comprese fra il 100 % ed il 150 % della maggiore dimensione della maglia della rete; il pietrame dovrà essere assestato dentro all'elemento in modo da avere il minor numero di vuoti possibile ma senza provocare lo sfiancamento delle pareti dell'elemento.
- La rete costituente gli elementi dovrà avere maglie uniformi e non presentare strappi.
- Gli elementi dovranno avere una perfetta forma geometrica, secondo i tipi commerciali e le dimensioni previste dal progetto.
- Le gabbionate dovranno essere realizzate sulla base dei disegni di progetto, che fissano le dimensioni, il piano di fondazione e la collocazione dei singoli gabbioni.
- Immediatamente prima della posa dell'opera di sostegno, l'Impresa dovrà procedere alla rimozione ed all'asportazione della terra vegetale, facendo in modo che il piano di imposta risulti quanto più regolare possibile, privo di avvallamenti e, in ogni caso, tale da evitare il ristagno di acque piovane.
- il paramento esterno dell'opera longitudinale dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente (lato di monte) e in continuità alla gabbionata esistente (lato di valle) ;
- occorrerà prevedere anche il miglioramento della sezione idraulica di deflusso del corso d'acqua nel tratto oggetto d'intervento, con rimozione degli accumuli/detriti che costituiscono ostacolo/deviazione della corrente;
- in generale è fatto divieto assoluto di sradicare e/o bruciare vegetazione o ceppaie eventualmente presenti sulle sponde o in prossimità delle stesse, di formare accessi definitivi all'alveo, di asportare o trasportare materiali inerti fuori dall'alveo, di depositare o scaricare in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione i materiali di risulta o materiali di qualsiasi altro genere;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- al termine dei lavori dovranno essere rimosse le eventuali piste di transito in alveo e/o nelle aree di pertinenza e ripristinato lo stato dei luoghi;

- le sponde, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori dovranno essere realizzati in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e non ledere diritti altrui. Il Comune di Frinco (AT) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m. i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua come stabilito dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti con nota registrata al protocollo regionale con n. 48149 del 07/10/2020, in merito alla compatibilità dei lavori medesimi con la fauna ittica, nel rispetto della *“Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione dei lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici -art. 12 della L.R. 37/2006 “* approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali, pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato dovrà comunicare, con posta certificata, al Settore Tecnico Regionale AL e AT - Ufficio di Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione dei lavori il committente dovrà inviare una dichiarazione a firma del Direttore dei lavori che attesti la conformità delle opere eseguite al progetto approvato;
- il Comune di Frinco (AT), sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto, le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle della difesa in progetto e dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della gabbionata, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- l'autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed indicate sugli elaborati progettuali ed è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico Regionale Al-At, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione e/o parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

La presente autorizzazione ha validità di **mesi 12 (dodici)**, con la condizione che una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse aver luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente

autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea del sedime demaniale interessato dall'esecuzione dei lavori in argomento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

I Funzionari estensori

G.RICCA/G.CAPITOLO/L.ALCIATI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli